

Ordine di servizio n°

A tutto il Personale dipendente

Con il presente ordine di servizio vengono stabilite le modalità operative per regolare l'accesso e la permanenza del personale impiegato presso le sedi aziendali, in conseguenza dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 (green pass) stabilito dal Decreto-legge n° 127 del 21 settembre 2021, a partire dalla data del prossimo 15 ottobre.

Tale disposizione non si applica a coloro in possesso di idonea certificazione medica che attesti l'esonero dalla campagna vaccinale.

Da tale data, l'accesso ai luoghi di lavoro aziendali da parte del personale impiegato (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi incaricati e coadiuvanti famigliari) dovrà essere preceduto dalla fase di verifica quotidiana del green pass, a cura del personale appositamente incaricato, attraverso l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19". (1)

Pertanto, tutto il personale dipendente ha l'obbligo quotidiano di rivolgersi al personale incaricato al controllo del "green pass", al momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro, per esibire la propria certificazione verde prima di iniziare l'attività lavorativa, autorizzata solo in caso di validità della medesima. La fase di verifica della certificazione dovrà limitarsi esclusivamente alla lettura del QR-Code tramite l'apposita App, per nessun motivo il personale addetto al controllo potrà visionare i dati particolari contenuti nella certificazione medesima. (2)

Per quanto riguarda la sede di, i controlli saranno effettuati insieme alla rilevazione della temperatura corporea nella zona, da parte dei seguenti colleghi, dotati dall'azienda dell'apposita apparecchiatura di verifica:

-
-
-

Per quanto riguarda la sede di, i controlli saranno effettuati insieme alla rilevazione della temperatura corporea nella zona, da parte dei seguenti colleghi, dotati dall'azienda dell'apposita apparecchiatura di verifica:

-
-

(3)

Per quanto riguarda i soggetti incaricati ai controlli, a loro volta dovranno, appena possibile, verificare reciprocamente i loro green pass. (4)

L'azienda si riserva di effettuare dei controlli a campione nei casi di impossibilità momentanea di verifica all'ingresso o qualora se ne ravvisasse la necessità, secondo le disposizioni vigenti. In tal caso l'azienda, di volta in volta, fornirà agli incaricati la lista dei lavoratori da controllare. (5)

Il personale incaricato al controllo del "green pass" dovrà effettuare le verifiche, oltre che al personale dipendente, anche nei confronti di fornitori e lavoratori autonomi incaricati. (6)

Per quanto riguarda l'accesso alla sede aziendale da parte di clienti, la verifica del "green pass", al momento, non è necessaria.

Il lavoratore dipendente che comunichi preventivamente oppure al momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro, di non essere in possesso di certificazione verde e nei casi in cui la procedura di verifica dovesse riscontrare la non validità del green pass, non può accedere agli stessi luoghi ed è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione fino al momento della presentazione della certificazione valida (è esclusa la possibilità di coprire l'assenza con le ferie). In questi casi non è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative o disciplinari.

Il "verificatore" nel caso di un dipendente escluso dall'obbligo di green pass per motivi di salute sulla base di specifica certificazione medica, dovrà avvertire il datore di lavoro che a sua volta potrà contattare opportunamente il medico competente aziendale.

Il personale incaricato al controllo, in caso di riscontro negativo della validità del green pass, deve chiedere supporto ad altro collega incaricato per effettuare (ove possibile) una seconda verifica di conferma del risultato e poi, eventualmente, compilare e sottoscrivere l'apposita scheda di segnalazione delle assenze ingiustificate, da trasmettere tempestivamente al titolare (o all'ufficio gestione del personale) per le opportune annotazioni amministrative.

L'azienda nei casi di impossibilità alla prestazione lavorativa, comunicherà formalmente al lavoratore interessato i provvedimenti assunti (giornata/e di assenza ingiustificata senza retribuzione).

Invece, nei casi in cui l'obbligo di presentazione del green pass venga violato dal lavoratore dipendente, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da € 600,00 a € 1.500,00 che sarà irrogata dalla Prefettura competente a seguito di specifica segnalazione aziendale, ferme restando eventuali conseguenze sul piano disciplinare. (7)

In funzione del fatto che il quadro normativo di riferimento sembra non essere ancora compiutamente delineato, la direzione si riserva di apportare al presente ordine di servizio tutte le modifiche che si rendessero opportune o necessarie.

In relazione alle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in applicazione del DL in oggetto, tutto ciò che nel presente ordine di servizio non è previsto è comunque disciplinato dal Decreto-legge stesso, consultabile sulla Gazzetta Ufficiale numero 226 del 21 settembre 2021.

Cordiali saluti.

Il Titolare/Legale rappresentante